

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 1992
che modifica gli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio
(92/130/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, il testo dei certificati riprodotti nell'allegato della direttiva 90/426/CEE deve essere parzialmente modificato, fra l'altro inserendovi garanzie in merito a talune malattie ;

considerando che, per evitare ogni possibile confusione, è opportuno riformulare le disposizioni degli allegati B e C della direttiva suddetta ;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE sono sostituiti, a partire dal 1° marzo 1992, dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

ALLEGATO

* ALLEGATO B

INFORMAZIONI SANITARIE (*)

Passaporto n.

Il sottoscritto certifica (*) che l'equide sopra indicato risponde alle condizioni seguenti:

- a) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia;
- b) non deve essere eliminato nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro;
- c) — non proviene dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo oggetto di misure restrittive a causa della peste equina, oppure
 — proviene dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro oggetto di misure restrittive a causa della peste equina ed è stato sottoposto con risultati soddisfacenti, nel centro di quarantena di fra il e il alle prove contemplate all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE (*),
 — non è stato vaccinato contro la peste equina oppure
 — è stato vaccinato contro la peste equina in data (*) (**);
- d) non proviene da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria:
 — per gli equidi sospetti di essere colpiti da durina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato. Tuttavia, ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione,
 — in caso di morva e di encefalomielite equina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati,
 — in caso di anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di 3 mesi,
 — per la durata di sei mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato di stomatite vescicolosa,
 — per la durata di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato di rabbia,
 — per la durata di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato di carbonchio ematico,
 — se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, per il quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- e) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel corso degli ultimi 15 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (!)

(!) Nome in stampatello e qualifica.

(*) Queste informazioni non sono richieste in caso di accordo bilaterale concluso conformemente all'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE.

(**) Valido dieci giorni.

(***) Cancellare la menzione inutile.

(***) L'indicazione della vaccinazione deve figurare nel passaporto.

ALLEGATO C

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE

EQUIDI

N.

Stato membro di spedizione

Ministero competente

Servizio territoriale competente

I. Numero di equidi :

II. Identificazione degli equidi

Numero di equidi (*)	Specie : cavalli, asini, muli, bardotti	Razza, età, sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Per gli animali da macello, occorre indicare la natura del marchio speciale.

(**) Al presente certificato può essere allegato un documento di identificazione dell'equino purché ne venga indicato il numero.

III. Origine e destinazione dell'equide/degli equidi

L'equide/gli equidi è/sono spedito(i) :

da
(luogo di spedizione)a
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore

Nome e indirizzo del destinatario

IV. Informazioni sanitarie (*)

Il sottoscritto certifica che l'equide/gli equidi sopra indicato(i) risponde/rispondono alle condizioni seguenti :


- 1) è/sono stato(i) esaminato(i) in data odierna e non presenta/presentano alcun segno clinico di malattia ;
- 2) non deve/devono essere eliminato(i) nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro ;

(*) Queste informazioni non sono richieste in caso di accordo concluso conformemente all'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE.

- 3) — non proviene/provengono dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo oggetto di misure restrittive a causa della peste equina,
oppure
- proviene/provengono dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro oggetto di misure restrittive a causa della peste equina ed è/sono stato(i) sottoposto(i) con risultati soddisfacenti, nel centro di quarantena di fra il e il
..... alle prove contemplate all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE ^(b),
 - non è/sono stato(i) vaccinato(i) contro la peste equina,
oppure
 - è/sono stato(i) vaccinato(i) contro la peste equina in data ^(b);
- 4) non proviene/provengono da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha/hanno avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria:
- per gli equidi sospetti di essere colpiti da durina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato. Tuttavia, ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione,
 - in caso di morva e di encefalomielite equina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati,
 - in caso di anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di 3 mesi,
 - per la durata di sei mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato di stomatite vescicolosa,
 - per la durata di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato di rabbia,
 - per la durata di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato di carbonchio ematico,
 - se tutte gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, per il quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- 5) non ha/hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel corso degli ultimi quindici giorni.

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Fatto a, il



.....
(Firma)

Nome in stampatello e
qualifica del veterinario ^(c)

^(b) Cancellare la menzione inutile.

^(c) In Germania "Beamteter Tierarzt"; in Belgio "Inspecteur vétérinaire" o "Inspecteur Dierenarts"; in Francia "Vétérinaire officiel"; in Italia "Veterinario ufficiale"; in Lussemburgo "Inspecteur vétérinaire"; nei Paesi Bassi "Officieel Dierenarts"; in Danimarca "Embeds Dyrlæge"; in Irlanda "Veterinary Inspector"; nel Regno Unito "Veterinary Inspector"; in Grecia "Επίσημος κτηνίατρος"; in Spagna "Inspector Veterinario"; in Portogallo "Inspector Veterinário".